

TRIBUNALE DI ROMA

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12

Per: Sig.ra Vanessa Cochi, nata a Roma (RM) il 18/03/1974, C.F. CCHVSS74C58H501P, residente in Roma (RM) Via Algajola n. 22, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce del presente atto, dall'Avv. **Francesca Scoppetta**, C.F. SCPFNC71R54H501A del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Roma (RM), Viale Cardinal Ginnasi, 8 con i seguenti recapiti pec: francescascoppetta@ordineavvocatiroma.org e fax 0656307744 che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c;

Oggetto: Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12 e contestuale istanza di sospensione di ogni procedura esecutiva.

1. Premesse

- la ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e che per la stessa non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;
- la ricorrente intende avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge 3/2012, in particolare, stante fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso alla liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge 3/2012;
- a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgeva istanza per la nomina del Professionista *ex art. 15*, comma 9, L. 3/2012 presso l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- all'esito veniva nominato l'Avv. Scimemi quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;
- a seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente;
- successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 *ter* comma 3, L. 3/2012, qui allegata (doc. 1);
- la ricorrente – come accertato dal Gestore - non si trova in nessuna delle condizioni ostantive per l'accesso alle procedure ed in particolare non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle



regolate dalla Legge 3/2012 e, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla citata Legge;

- la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (Crif e Centrale rischi, allegati agli atti);
- il prerequisite per l'ammissione alla presente procedura e la c.d. diligenza del consumatore nell'assumere le proprie obbligazioni sono state altresì verificate dal Gestore della Crisi. Sotto questo profilo, giova precisare, altresì, che la valutazione sulla diligenza e buona fede dell'odierna istante con riferimento alla sottoscrizione dei prestiti che hanno generato l'attuale situazione di sovraindebitamento, deve essere eseguita verificando se gli Istituti di Credito che vantano crediti nei confronti della Sig.ra Cochi hanno valutato adeguatamente, secondo il criterio della diligenza professionale richiesta all'intermediario bancario *ex art. 1176 c.c.*, il merito creditizio della cliente ai sensi dell'art. 124 T.U.B.. Ciò non si è verificato nel caso di specie. Anzi, nella fattispecie *de qua* è vero il contrario: la Società Creditis S.r.l. ha erogato ben tre prestiti personali tramite cessione del quinto a favore della Sig.ra Vanessa Cochi, di importo sempre crescente allo scopo di coprire il debito di quelli precedenti che, viceversa, l'Istituto di credito menzionato non ha mai estinto, come avrebbe dovuto, determinando, in tal modo, la crisi di sovraindebitamento della cliente (cfr. Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, Sent., (data ud. 05/03/2020) 05/03/2020, n. 679/18). Del resto, la valutazione del merito creditizio è un obbligo specifico degli intermediari finanziari previsto dalla Legge (art. 124 e 124 bis del T.U.B.), avente la funzione, da un lato, di garantire l'interesse pubblicistico della stabilità del mercato creditizio e della sua gestione secondo criteri di efficienza e, dall'altro, quello di garantire ai privati nonché agli operatori economici di fare accesso al credito in maniera sicura per il soddisfacimento delle proprie esigenze personali e professionali.

Ebbene, proprio la netta contrapposizione tra il contraente forte (Istituti di credito) e privato (consumatore) ha indotto il legislatore a creare una normativa di protezione di quest'ultimo, affinché fosse assistito e guidato nelle valutazioni circa l'operazione finanziaria e la perseguibilità del fine ultimo che è costituito dalla concreta possibilità di adempimento delle obbligazioni di restituzione delle somme (art. 124 T.U.B. comma 5: *“Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.”*; ed ancora 124 bis del T.U.B.: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del*



consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”.).

L’obbligo di valutazione del “merito creditizio” introdotto dal Legislatore altro non è che un dovere già contenuto nei principi generali del nostro ordinamento e del settore specifico in questione, rendendo opportuna quindi una trattazione più completa e sistematica della normativa.

I profili coinvolti infatti sono diversi e richiedono quindi una esposizione articolata, che permetta di districarsi in una materia dove il legislatore ha operato diversi interventi, con una regolamentazione che si sovrappone senza però pregiudicare quello che costituisce lo spirito della disciplina, informata all’esigenza di tutela del consumatore.

Le norme principali, che fanno da base per una corretta interpretazione delle norme speciali di volta in volta intervenute a disciplinare la materia sono, senz’altro, gli artt. 1175 e 1176 del codice civile che prevedono gli obblighi della correttezza e della diligenza in capo alle parti dei rapporti obbligatori (ivi compresi i contratti bancari).

Proprio la correttezza e la diligenza (tanto più quella professionale richiesta alle Banche) rappresentano quindi i parametri di ermeneutica di ogni norma e di ogni situazione attinente ai rapporti privatistici, dove anche i diritti soggettivi o addirittura potestativi devono essere esercitati sempre nel rispetto di tali principi, tanto da condurre i Giudicanti a coniare la figura giurisprudenziale dell’abuso del diritto (nella specie della concessione abusiva del credito), che ha trovato applicazione sia in ambito sostanziale, sia in uno puramente giudiziale, con l’ipotesi dell’abuso degli strumenti processuali.

Tutto ciò deve avvenire normalmente nei rapporti tra soggetti “non qualificati” come locatario e conduttore, comodatario e comodante, etc. etc., dove nessuno assume connotati professionali, e, quindi, a maggior ragione, laddove vi sia un operatore professionale in relazione con un privato (consumatore), fattispecie nella quale si genera necessariamente un legittimo affidamento del contraente debole nei confronti dell’interlocutore professionale.

Qualora una delle parti che entra nel rapporto obbligatorio è un operatore professionale, il principio solidaristico suesposto assume connotati ancor più decisi, dove l’esigenza non è più e solo quella di carattere solidaristico, ma ancor più quella di tutelare il soggetto comune, che entra in contatto con chi ha maggiori conoscenze specifiche.

Tutta la normativa a tutela del consumatore è improntata a questa finalità, anche se le vantate regole generali e sistematiche del codice contenevano già la regola definita e chiara, nella parte in cui richiamavano il professionista a comportarsi con una diligenza adeguata alla natura dell’attività esercitata.

L’esigenza di tutela sostanziale del sinallagma contrattuale ha quindi indotto da prima la



giurisprudenza e poi il legislatore a codificare regole a tutela del consumatore, addivenendo alla creazione di normativa *ad hoc*, dapprima con il c.d. Codice del consumo e poi con l'ulteriore legislazione in materia finanziaria e creditizia.

In quest'ultimo ambito creditizio e finanziario, il Testo Unico Bancario prevede tutta una serie di disposizioni dirette a garantire la trasparenza e l'informazione nelle operazioni finanziarie ed il tutto a tutela del cliente, che deve essere garantito proprio dalla diligenza professionale del creditore, il quale deve "difendere" il consumatore dalla sua possibile tendenza a ricorrere al credito in maniera inavveduta e compulsiva.

In particolare, l'art. 124 *bis*, introdotto dal D.Lgs n. 141/2010 (vedi *supra*), prevede l'obbligo per il finanziatore di valutare attentamente il "merito creditizio", ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione dei crediti, e a tale fine è legittimato ad utilizzare anche apposite banche dati, oltre naturalmente ad istruire direttamente la pratica acquisendo dal cliente la documentazione ulteriore attestante il reddito ed ulteriori circostanze rilevanti.

La Banca D'Italia, così come l'Arbitro Finanziario Bancario, ha sottolineato più volte le disfunzioni del sistema creditizio, ed in particolare la tendenza dei finanziatori a concedere prestiti senza adeguate valutazioni, ricorrendo spesso a strategie di mercato aggressive e contrarie alle esigenze di attenzione e diligenza professionali (Nota Banca D'Italia, Area Vigil. Bancari e Finanziaria, n. 192691/09).

Ciò posto, è bene individuare i criteri di determinazione della responsabilità ascrivibile agli Istituti di credito per la concessione abusiva di credito, atteso che non è possibile applicare l'automatismo inadempimento del debitore = (uguale) colpa grave della Banca per violazione della diligenza professionale *ex art. 1176 c.c.*.

L'indagine ha ad oggetto un esame obiettivo della situazione del consumatore al momento della richiesta del finanziamento, ed in particolare della sua storia creditizia, della sua situazione reddituale, del rapporto tra reddito e durata delle rate.

In altri termini, occorrerà verificare se il creditore abbia valutato il "merito creditizio" secondo i parametri propri della diligenza professionale, prima che normativi; la concessione di un credito deve avvenire, sotto l'aspetto logico e di buon senso, dopo l'esame di determinati parametri che possano far prevedere la possibilità che il debitore ottemperi.

A parte la preliminare verifica in ordine alla "storia finanziaria" del soggetto, ovvero la puntualità dello stesso ad estinguere correttamente i finanziamenti ottenuti, il finanziatore diligente deve verificare il presupposto sostanziale della capacità reddituale.

Dunque, nell'ipotesi in cui l'Istituto di credito abbia provveduto a concedere il finanziamento per un importo oggettivamente non sostenibile dal debitore, sarà l'Istituto stesso ad essere inadempiente



nei confronti del debitore.

In tale ipotesi è palese la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, in capo alla Banca, la quale avrebbe tenuto una condotta in violazione dei principi di correttezza di cui all'art. 1175 cc e di diligenza professionale ex art. 1176 cc, come ulteriormente delineati dal TUB (in questo senso si veda *ex multis*: Corte di Giustizia UE del 27.3.2014, causa C-565-2012; Ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; Decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013; ABF, Collegio di Roma, n. 4440 del 20.8.2013; per la giurisprudenza civile vedi anche Tribunale di Mantova sentenza del 6.4.2006, RG. 645/2003 sulla diligenza bancaria e il conseguente obbligo risarcitorio ex art. 1176 cc; su figure simili di responsabilità vedi anche le pronunce di Cassazione: Cass. 13.1.1993, n. 343; Cass. 8.1.1997, n. 72);

- la debitrice presenta una complessiva posizione debitoria pari ad € 131.018,45 (cfr. pag. 5 - doc. 1);
- la Sig.ra Vanessa Cochi svolge la professione di infermiera presso l'Azienda Sanitaria Locale di Roma 3 con uno stipendio mensile netto di € **879,00 (n.d.r. il lordo è comprensivo anche delle trattenute relative alle cessioni del quinto in corso)**, (cfr. busta paga del lavoratore - all. 10 della relazione particolareggiata del Gestore OCC – doc. 1, nonché cfr. par. 4.1.1. del presente ricorso);
- la ricorrente era sposata con il Sig. Enzo Falsetti dal quale si è separata nell'anno 2008, e dalla loro unione sono nati due figli Jacopo ed Aurora che ad oggi vivono con la madre (odierna ricorrente) presso l'abitazione dei Sigg.ri Valerio Paolo Cochi ed Orietta Gretti Proietti, genitori della Sig.ra Vanessa Cochi, come risulta per *tabulas* dal certificato di stato di famiglia (cfr. all. 2 della relazione particolareggiata del Gestore OCC – doc. 1): i figli della Sig.ra Vanessa Cochi non sono ancora autosufficienti economicamente e gravano sul bilancio familiare dell'istante;

2. Cause di sovraindebitamento

La Sig.ra Cochi è un'infermiera in servizio presso l'Ospedale Grassi di Ostia Lido ed è separata dal 2008.

Dall'unione con l'ex marito sono nati due figli, Aurora e Jacopo, per i quali percepisce dal padre degli stessi, Sig. Falsetti Enzo, un assegno di mantenimento di € 400,00.

La Sig.ra Cochi, dopo la separazione ed in conseguenza di questa, ha contratto una serie di debiti, tra cui una cessione del V dello stipendio, ciclicamente rinnovata nel tempo. Tale situazione si è aggravata recentemente, in quanto la Sig.ra Cochi ha smesso di fare i turni di notte avendo la tutela sociale.



Nel 2019 ha avuto un grave incidente stradale a seguito del quale è stata in malattia per tre mesi e ha dovuto seguire una cura psichiatrica, molto onerosa. Inoltre, le spese correnti mensili per il mantenimento dei figli, anche se condivise, sono molto alte, stante l'attività sportiva della figlia Aurora, che partecipa a gare sportive anche fuori regione, e le spese dentistiche del figlio Jacopo.

Tali circostanze costituiscono le motivazioni a sostegno dell'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del sovraindebitamento ai fini della procedura in essere come testualmente riportato nella Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi Avv. Scimemi (cfr. pag. 2 - 3 della relazione particolareggiata – doc. 1).

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata dettaglia e precisa la situazione patrimoniale come segue.

3. Piano di liquidazione

Prima di analizzare gli aspetti del piano in termini di attività e passività, è doveroso precisare che la liquidazione del patrimonio della ricorrente è la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di tentare di soddisfare la parte creditoria, in quanto la ricorrente non possiede beni immobili ed proprietaria solo ed esclusivamente di un'autovettura DR5, che usa quotidianamente per recarsi a lavoro e, pertanto, è strumento indispensabile ed imprescindibile per lo svolgimento della vita quotidiana della Sig.ra Cochi, la quale, in ogni caso, intende comunque ottemperare alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori mettendo a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio, l'intero importo del TFS maturato e maturando nel corso della durata della procedura di liquidazione, e la differenza tra l'importo che percepisce di stipendio e quello delle spese mensili sostenute per il sostentamento della sua famiglia.

Tale ipotesi di liquidazione è la più ragionevole (e l'unica possibile di quelle previste dalla Legge n. 3/2012) poiché coerente con le disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.

4. Situazione passivo e spese procedura

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riporta la tabella dettagliata, elaborata sulla base di quanto riportato nella Relazione Particolareggiata dal Gestore della Crisi.

In ordine alle spese della procedura, si chiede possano essere ammesse in prededuzione.

Dettaglio situazione debitoria



CREDITORI	CONTRATTO	RIF.	DATA	IMPORTO RESIDUO	quote
CSF – Credits ServiziFinanziari S.p.A.	Prestito	Contratto n. 0347888 scade 01/07/2022 rata mensile € 163,00 – da Crif	02/07/2019	€ 4.458,81	Coobligato con ex.coniuge Falsetti Enzo
CSF – Credits ServiziFinanziari S.p.A.	Prestito	Contratto n. 0320044 scade il 01/07/2028	28/06/2018	€ 30.323,60	Coobligato con ex-coniuge Falsetti Enzo
CSF – Credits ServiziFinanziari S.p.A.	Prestito	Contratto n. scade il 01/10/2021 rata € 538,00	28/09/2015	€ 9.741,67	Coobligato Cochi Valerio Paolo
Compass Banca	Prestito	Contratto n. 20279593 scade il 15/02/2028 rata 121,00 oltre all'importo di € 3000,00 c.a. rif. CA000000321427687 53 scade il 31/07/2023	15/11/2021	€ 9.887,44***	
Banca Carige	Scoperto Conto	Estratto al 31.03.2020		€ 2.318,00	
Findomestic Banca	Carta revolving	Findomestic Carta Aurea – estratto conto 21/10/2020		€ 5.348,49	
IBL BANCA	Cessione V	IBL - Cessione del V dello Stipendio scade 03/2030 importo complessivo € 36.600,00 – residuo da buste paga	01/03/2020	€ 34.465,00	
Santander	Cessione V	Prestito in delega Santander Cessioni V – residui da busta paga (riverificare) – rata € 110,00 scade 07/27 – in corso		€ 8.910,00	
Santander	Cessione V	Prestito in delega Santander Cessioni V – residui da busta paga rata € 275,00 scade 04/27 – in corso		€ 21.450,00	
Residuo compenso OCC (prededuzione)				€ 1.115,44 (IVA compresa)	
Compenso advisor legale in prededuzione				€ 3.000,00 (IVA compresa)	



TOT				€ 131.018,45	
-----	--	--	--	--------------	--

*** Si precisa che il credito è indicato nella misura aggiornata a seguito della notifica del D.I. ottenuto dalla Compass nei confronti della Sig.ra Vanessa Cochi relativo ad entrambi i contratti di finanziamento e carta revolving (doc. 20, allegato alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi – doc. 1)

4.1 Patrimonio offerto in liquidazione

Dettaglio situazione creditoria

Tipologia di credito	Importo annuo
Stipendio annuo lordo della Sig.ra Vanessa Cochi (CUD anno 2021)	€. 25.866,27
Valore di stima dell'autovettura DR5 di proprietà della ricorrente *	€ 1.900
Reddito mensile netto a disposizione della procedura **	€ 78,00

* si precisa che l'importo derivante dalla vendita dell'autovettura consiste in un valore di stima effettuato tramite portali ufficiali del settore cd. "automotive" (nella specie valutazione "Noi Compriamo Auto") e, pertanto, sarà soggetto a variazioni non riconducibili alla volontà della Sig.ra Vanessa Cochi bensì dovute all'andamento del mercato; in ogni caso si chiede di non inserire l'autovettura nel piano, in quanto trattasi di un bene mobile di modico valore che viene utilizzato quotidianamente dalla Sig.ra Cochi per lo svolgimento della sua attività lavorativa, da cui derivano i proventi necessari alla debitrice per il sostentamento della famiglia e per il pagamento pro quota di quanto dovuto ai creditori;

** si precisa che ad oggi la ricorrente può mettere a disposizione della procedura € 78,00 mensili, in quanto il reddito mensile netto della Sig.ra Vanessa Cochi è pari ad € 1.200,00 circa (importo calcolato in base all'ultimo CUD del lavoratore relativo all'anno 2021), e le spese familiari (come



di seguito riepilogate – vedi infra par. 5) ammontano ad € 1.122,00 (l'importo disponibile di € 78,00 è dato dalla differenza tra i due valori).

Pertanto, il patrimonio che la Sig.ra Cochi intende mettere a disposizione dei creditori, mediante la procedura di liquidazione, è costituito dalle somme derivanti dalla liquidazione anticipata del suo TFS maturato sino ad oggi pari ad € 22.240,90 (importo lordo) e quello in corso di maturazione (€ 1.356,64 all'anno – sempre importo lordo – per i successivi quattro anni della procedura di liquidazione), oltre alla somma mensile di € 78,00 data dalla differenza tra il reddito mensile netto (tolto l'importo delle trattenute relative alle cessioni del quinto in corso e che saranno revocate all'esito dell'apertura della liquidazione) della ricorrente decurtato delle spese mensili dalla stessa sostenute per il sostentamento della famiglia.

4.1.1 Redditi

La Sig.ra Vanessa Cochi percepisce un reddito da lavoro dipendente lordo di € 25.886,27 come risulta dalla certificazione unica del 2021 (cfr. all. 10 alla relazione particolareggiata del Gestore – doc. 1).

Si precisa che il netto mensile in busta paga della ricorrente è complessivamente di € 879,07 stante la sussistenza delle trattenute relative, fra l'altro alle cessioni del quinto in corso, che saranno revocate all'apertura della procedura di liquidazione).

4.1.2 Beni immobili, mobili e mobili registrati

La ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili.

Risulta proprietaria di un'autovettura marca e modello DR5 di scarso valore (ad oggi circa € 1.900,00 – vedi valutazione del sito “noi compriamo auto”): si chiede di non inserire detta vettura nel piano di liquidazione atteso che si tratta di un bene mobile che la ricorrente utilizza quotidianamente per recarsi al lavoro dal quale derivano il TFS maturato e maturando che la Sig.ra Cochi intende mettere a disposizione della procedura per adempire al pagamento dei creditori. Il valore del TFS che la ricorrente maturerà nel corso dei quattro anni di procedura di cui potranno beneficiare i suoi creditori è decisamente più elevato di quello che potrebbero ottenere dalla vendita della vettura in questione.

4.1.3 Conti correnti



I ricorrenti sono intestatari del conto corrente bancario attivo presso Carige con saldo attivo aggiornato al 03/02/2022 pari ad € - 2.544,51 (cfr. E/C aggiornato doc. 16 allegato alla relazione particolareggiata doc. 1).

5. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento

I ricorrenti, per provvedere al proprio sostentamento nonché a quello dei familiari, sostengono delle spese mensili complessive di € **1.122,00**, così precisate, e confermate nella relazione particolareggiata del gestore, Avv. Scimemi:

Spese mensili dei Sig. Vanessa Cochi

A.	MENSILE €
Vitto	€ 500,00
Carburante veicoli	€ 50,00
Spese scolastiche	€ 100,00
Spese abbonamenti treno	€ 50,00
Spese mediche per i figli	80,00
Spese correnti e abbigliamento	150,00
Spese Telefonia mensile cellulare per 3	50,00
TOT. Mensile (A)	€ 930,00
B.	ANNUALE €
ASSICURAZIONE – auto	€ 640,00
Spese sportive Jacopo	€ 650,00
Spese sportive Aurora	€ 150,00
Spese gare sportive	€ 260,00
TOT. Annuale (B)	€ 1.700,00
TOT. MENSILE (B¹)*	€ 142,00
TOT. MENSILE (A+B¹)	€ 1.122,00

6. Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso

L'Avv. Scimemi, quale Gestore della Crisi, ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, comma 3, lettera e) della legge 3/2012.



Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, i ricorrenti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come sopra,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, previa l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio con ogni conseguenziale provvedimento,

in via preliminare:

- di nominare il liquidatore, valutando l'opportunità di individuarlo nella persona del Gestore della Crisi Avv. Scimemi;

in via principale:

- di disporre la revoca delle procedure esecutive di pignoramento presso terzi vigenti e stabilire che non possano essere iniziate o proseguite ulteriori azioni esecutive, né disposti i sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- di ammettere in prededuzione i compensi dell'OCC per € 2.863,48 (2.347,12 + IVA come da preventivo approvato dalla ricorrente, dei quali la Sig.ra Vanessa Cochi ha già versato in acconto la complessiva somma di € 1.231,67 IVA compresa).

Si allegano i seguenti documenti.

- Relazione Particolareggiata e suoi allegati

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza.

Roma, lì 07.04.2022.

Avv. Francesca Scoppetta

